



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 – Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti e delle società comprese nel bilancio consolidato della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio "Risorse Finanziarie e Bilancio" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Risorse Finanziarie e Bilancio", che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di approvare le "Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti e delle società comprese nel bilancio consolidato della Regione Marche" di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte integrante.
- Di comunicare agli enti e alle società comprese nel perimetro di consolidamento e nel Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche le Direttive di cui al punto precedente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Gradi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

L'art. 11-bis del D.lgs 118/2011 prevede la redazione da parte della Regione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4), considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario). L'allegato 4/4, punto 1, stabilisce che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del medesimo allegato. Il punto 3.2 stabilisce che l'amministrazione pubblica capogruppo impartisce ai soggetti compresi nel perimetro di consolidamento le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive riguardano:

1. Le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.
Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
2. Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.
3. Le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto. Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta

dx



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

La raccolta delle informazioni, descritte nell'allegato alla presente deliberazione, da trasmettere entro il 15 novembre, per l'anno in corso è già stata avviata.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
Fabrizio Recchi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO"

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio
Maria Di Bonaventura

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 4 di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
Deborah Gitaldi



Allegato 1

DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ COMPRESSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE MARCHE

1. Premesse

Il bilancio consolidato è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11.bis - 11.quinquies del D.lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto all'art. 68, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011.

2. Tempistiche

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla capogruppo Regione Marche entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, al fine di garantire i tempi per le operazioni di conciliazione delle poste infragruppo, è necessario che alcune informazioni relative alle operazioni infragruppo (vedi successivi punti 2 e 3) vengano comunicate entro le scadenze di seguito fissate.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

I documenti da trasmettere **entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 15 giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento sono:

- lo stato patrimoniale
- il conto economico
- la nota integrativa
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.lgs. 118/2011 attraverso la compilazione di detto allegato 11 da parte delle soggetti stessi.

Qualora alle scadenza fissata i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Le informazioni da trasmettere **entro il 15 del mese di novembre** dell'anno di riferimento per il bilancio di esercizio sono quelle, specificate al successivo paragrafo 3, di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) già effettuata a quella data, che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo Regione Marche, deve includere soltanto le operazioni che i componenti compresi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di pervenire alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Pertanto, ai fini della redazione dei rispettivi progetti di bilancio, tutti i soggetti compresi nel bilancio consolidato **si attivano prima della fine dell'esercizio** nei confronti della capogruppo Regione Marche e degli altri soggetti compresi nel Bilancio consolidato per:

- individuare le operazioni reciproche;
- verificare e garantire la corrispondenza dei saldi;
- apportare le necessarie rettifiche e integrazioni ai valori contabili.

Per facilitare le operazioni di riconciliazione e consolidamento, ciascun soggetto compreso nel Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche adegua il proprio piano dei conti in modo da rendere possibile, in qualsiasi momento, l'individuazione delle poste contabili relative a operazioni infragruppo.

Al fine di consentire l'avvio delle verifiche preliminari sulle partite reciproche, **entro il 15 del mese di novembre** dell'esercizio di riferimento per il bilancio, ciascun componente del gruppo deve far pervenire alla Regione Marche e agli altri componenti del gruppo l'elenco di dettaglio delle operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo, fino a quella data effettuate, riguardanti:

- La dimensione economica (costi/ricavi, debito e credito IVA)
- La dimensione patrimoniale (svalutazioni/rivalutazioni)
- Le posizioni di creditorie/debitorie reciproche tra ciascun soggetto e la Regione Marche, nonché nei confronti degli altri componenti del gruppo
- Gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo, distribuzione dividendi e utili, operazioni particolari, cessione di beni, contributi in conto capitale, etc.).

Il rispetto di tale scadenza è essenziale per avviare le operazioni di verifica sulle partite reciproche preliminari alla riconciliazione delle scritture contabili reciproche da effettuare entro la chiusura dell'esercizio.

Sulle poste comunicate verranno avviate le operazioni di verifica volte ad accertare la corrispondenza reciproca delle poste o a verificare la ragione degli eventuali disallineamenti. A conclusione delle verifiche, ciascun soggetto invierà il prospetto delle poste reciproche con la Regione Marche e con gli altri soggetti compresi nel bilancio consolidato sottoscritto dall'Organo di revisione.

Successivamente **entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio le posizioni di creditorie/debitorie reciproche tra ciascun soggetto e la Regione Marche debbono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

essere asseverate dall'organo di revisione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, c.6 lett. j del D.lgs. 118/2011 e trasmesse alla capogruppo.

4. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci della Regione e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del gruppo e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta o se le difformità non sono rilevanti rispetto al valore consolidato della voce in questione. In tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

In considerazione di quanto sopra, occorre che ciascun componente del gruppo espliciti in nota integrativa i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

5. Valutazione delle partecipazioni

Al fine della valutazione delle partecipazioni, in coerenza con il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, i componenti del gruppo adottano il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

6. Debiti/crediti con specifica di quelli di durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Regione Marche riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra.

7. Indicazione separata dei ricavi attribuibili ai componenti del gruppo

E' necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi attribuibili alla Regione per ciascun servizio espletato o contributo ricevuto.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al gruppo, evidenziando il dettaglio delle fatture emesse, nonché la specifica indicazione di quelle pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del gruppo.

8. Costo del personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale con particolare riferimento ai rapporti infragruppo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Ammortamenti

E' necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, i criteri e le percentuali applicate per l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

10. Ratei, risconti e altri accantonamenti

E' necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, la composizione delle voci dello stato patrimoniale "ratei e risconti" e "altri accantonamenti" quando il loro ammontare è significativo.

11. Interessi ed altri oneri finanziari

E' necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

12. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2), poiché non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.

13. Sanzioni

Ai sensi dell'art.9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

Si sottolinea come l'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo da parte del Collegio dei revisori e per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio regionale.